

COMUNE DI ARENA PO
PROVINCIA DI PAVIA

Codice ente 11142	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 35 in data: 27.09.2002 Trasmessa al C.R.C. ☐	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: Regolamento protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici

L'anno **duemiladue** addì **ventisette** del mese di **settembre** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - LUCCHINI SIRO	Presente	8 - COVINI ANGELO	Assente
2 - NEGRI ENEA	Presente	9 - CAPELLI DOMENICO	Presente
3 - BERNINI GIUSEPPE	Presente	10 - MASERATI NICOLO'	Presente
4 - MORGANTI VALERIA	Presente	11 - MERIGGI FEDERICO	Assente
5 - TONELLI ALMA	Presente	12 - SACCHI DONATELLA	Assente
6 - BELTRAMI VALTER	Presente	13 - SARCHI MARIO	Assente
7 - BRAMBILLA RAFFAELLA	Presente		

Totale presenti **9**

Totale assenti **4**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **LOMBARDI TERESA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **LUCCHINI SIRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di C.C. n. 35 del 27.09.2002

Visto il Regolamento di protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici predisposto dalla ditta ISA S.n.c. con sede in Pavia, incaricata con delibera della Giunta Comunale n. 05 del 17.01.2002 delle mansioni di Tecnico Ambientale;

Considerato che il Regolamento ha lo scopo di precisare e definire per la presentazione delle istanze di realizzazione ed attivazione di impianti per le telecomunicazioni, così come descritti dalla L.R. 11/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli impianti di telefonia mobile di qualsiasi tipo e potenza e che i criteri definiti dal predetto Regolamento si prefiggono di tutelare la salute pubblica e prevenire danni alle persone, cose o animali, oltre a difendere il patrimonio urbanistico, ambientale, architettonico;

Ritenuto pertanto approvare il Regolamento di protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici;

Visto il parere espresso dal funzionario responsabile;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime legalmente espressa

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento di protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO**

F.to

IL RAGIONIERE

F.to

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

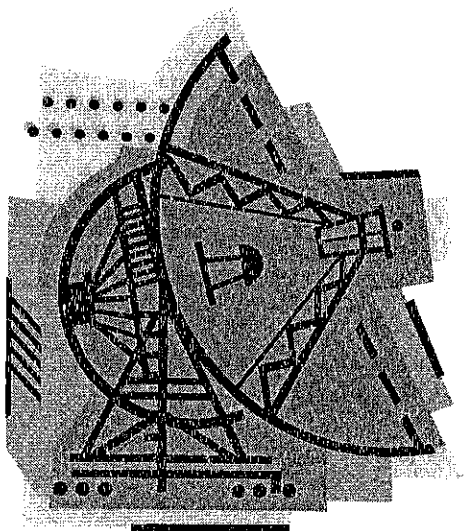
ATTESTA

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to

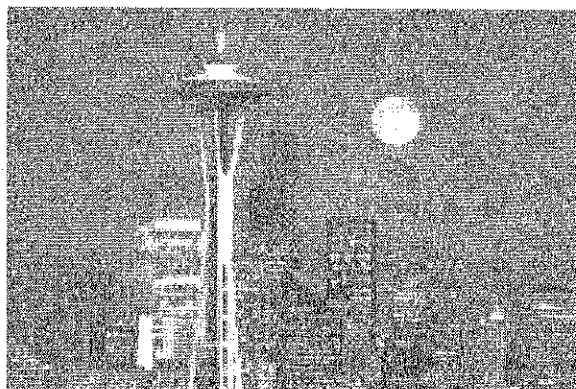
I.S.A. Snc - Pavia



PROPOSTA DI

REGOLAMENTO
PROTEZIONE DALL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI.

Redatto per:
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ARENA PO (PV)



*REGOLAMENTO
PROTEZIONE DALL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI*

Art.1 FINALITA'

Il presente regolamento ha lo scopo di precisare e definire i criteri per la presentazione delle istanze di realizzazione e attivazione di impianti per le telecomunicazioni, così come descritti nella LR 11/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per gli impianti di telefonia mobile di qualsiasi tipo e potenza.

Per quanto attiene agli elettrodotti ed alle strutture strategiche come definite dalla L.443/01 in questo regolamento si riportano solo indicazioni di carattere generale rimandando per le specifiche e procedimenti autorizzativi alle norme ed alla modulistica speciale presente nella L.36/01 e nel D.lvo 2.8.02.

I criteri qui dettati si prefiggono di tutelare la salute pubblica e prevenire danni alle persone, cose ed animali, oltre a difendere il patrimonio urbanistico/ambientale/architettonico, fermo restando l'attuale stato di conoscenza sui potenziali effetti indotti dai campi elettro-magnetici sulle persone.

Con il presente regolamento si forniscono i criteri e le modalità per la gestione degli impianti ed alle quali, i soggetti autorizzati, dovranno attenersi.

Art.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi dal presente regolamento gli impianti di qualunque tipo e potenza a scopo militare, protezione civile, per il soccorso e tutte le infrastrutture definite "strategiche" ai sensi della L. 443/01 e di cui il CIPE fornisce gli elenchi.

Per la gestione di questi si rimanda alle norme statali e regionali specifiche.

Art.3 SITI IDONEI

I siti idonei saranno individuati esclusivamente sulla base di quanto previsto dalla LR 11/01, DGRL 7/7351, DM 381/98 e L 36/01 e con l'obiettivo primario di evitare la corsa incontrollata all'acquisizione di aree private, proposte unicamente a scopo di lucro.

Art.4 CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE

Secondo quanto previsto dalla Legge Costituzionale sulle subdeleghe ed in base alla possibilità da parte degli Enti locali di emanare norme maggiormente restrittive, purché non in contrasto con quelle principali, l'Amministrazione Comunale di ARENA PO (PV) pone i seguenti criteri generali per l'individuazione dei siti idonei:

- a) che i siti siano di proprietà Comunale;
- b) in subordine che gli stessi siano di proprietà pubblica e quindi acquisibile dal Comune;
- c) che siano facilmente delimitabili e isolabili come accesso;
- d) in mancanza di aree con le suddette caratteristiche che i siti privati debbano essere esplicitamente autorizzati dal Comune per tali strutture;
- e) per l'idoneità del sito non è condizione sufficiente la conformità della struttura con lo strumento urbanistico;
- f) che i siti rispettino le distanze previste dalle norme citate all'Art. 4;
- g) che la concessione edilizia, l'autorizzazione e/o DIA, riferita esclusivamente alla parte strutturale, non autorizza l'installazione, totale o parziale, e/o l'esercizio dell'impianto di cui all'art.1 del presente regolamento.

Art.5 LIMITAZIONI E DIVIETI

Fermo restando tutte le prescrizioni, limitazioni e divieti derivanti dalla Procedura di VIA statale e regionale, al rispetto di quanto previsto dalla LR 18/97 per gli aspetti paesaggistici e tutti i vincoli relativi alla L 1089/39 oltre a quelli derivanti dalla tutela idrogeologica L. 1150/42 si precisa che saranno vietate le installazioni:

- nei centri storici e in tutti i casi in cui la CE riterrà compromesso il patrimonio artistico e architettonico del Comune;
- nell'immediato intorno ad aree di particolare tutela di qualsiasi natura;
- che compromettano l'assetto forestale e/o idrogeologico;
- che non ottengano esplicita autorizzazione da parte della CE.

Art.6 AUTORIZZAZIONI

Le modalità di ottenimento delle autorizzazioni sono dettate dal presente regolamento in aggiunta a quanto già previsto dalla LR 11/01 e successive modifiche ed integrazioni ed ad esclusione di quanto previsto dal D.lvo del 2.8.02 per le infrastrutture strategiche come definite dalla L.443/01.

Pertanto, quanto richiesto dall'allegato B della suddetta legge deve ritenersi esteso anche a tutti gli impianti di qualsiasi potenza come previsto dall'art.1 del presente regolamento ed inoltre deve ritenersi integrato dalle sottoriportate precisazioni inderogabili ed insindacabili:

- essere esplicitamente autorizzati dalla CE in quanto impianti e non solo per gli aspetti strutturali;
- attenersi a quanto la CE ritenesse necessario richiedere o derogare sotto l'aspetto tecnico per il raggiungimento di un parere oggettivo;
- non è ammessa alcuna forma di autocertificazione, asseverazione e/o qualsiasi altro documento che non sia oggettivamente supportato da dati tecnici oggettivi;
- verrà respinta e/o non accettata qualsiasi istanza in cui non sia esplicitato la natura dell'intervento e la destinazione d'uso della struttura;
- i tempi massimi per il rilascio dell'autorizzazione saranno quelli della LR 11/01, fermo restando la possibilità di sospenderli nei casi previsti dalla legge oltre che, data la natura complessa della materia, tutte le volte che la CE riterrà necessario approfondire gli aspetti di tutela della sicurezza e salute dei cittadini (purché motivate in modo oggettivo e dettagliato);
- il titolare degli impianti e/o il suo gestore ovvero il soggetto responsabile a qualsiasi titolo si assumono piena responsabilità per il rispetto dei diritti di terzi.

Art.7 RESPONSABILITA'

Viste le norme e le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo precedente, nell'accettare l'autorizzazione il titolare degli impianti e/o il suo gestore ovvero il soggetto responsabile a qualsiasi titolo ne accetta anche tutte le limitazioni e prescrizioni senza riserve, gli stessi si assumono inoltre piena responsabilità sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che dovessero ritenersi danneggiati dalle strutture e attività derivanti dall'autorizzazione rilasciata in quanto le autorizzazioni amministrative di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo rilasciate non superano comunque il dovere del rispetto dei diritti di terzi

*REGOLAMENTO
PROTEZIONE DALL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI*

(Cass.Pen.Sez. VI, 10.01.77, Tassara - Cass.Pen.Sez. I, 26.05.1993, n.5348, ud. 06.04.1993 – Dal Sasso).

Art.8 PRESCRIZIONI

Le strutture degli impianti dovranno rispettare ed essere realizzate, quanto più conformemente possibile, alle seguenti indicazioni:

- inserite nel contesto architettonico e paesaggistico senza turbare la memoria storica dei luoghi;
- inserirsi, ove possibile, senza che la situazione sia paesaggisticamente peggiorativa, senza ulteriori manufatti ad esclusione ovviamente di quelli strettamente legati alla ricezione e trasmissione;
- completati, se possibile, con piantumazioni di mascheramento contestualmente alle strutture ed al contesto ambientale;
- prevedere, valutando la compatibilità tecnica, la possibilità di coesistenza di più gestori; per quest'ultimo caso, qualora si verificasse, verrà imposta la stesura di specifico accordo per la revisione degli aspetti logistici, economici e di ammortamento tra le parti.

Art.9 CONVENZIONI E FIDEJUSSIONI

Ciascun gestore dovrà proporre apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale in cui dovrà indicare le modalità di:

- gestione;
- installazione;
- utilizzo;
- economiche.

Condizione "sine qua non" per l'ottenimento dell'autorizzazione per qualsiasi tipo di impianto, sia esso fisso che mobile, indicato nell'art. 1 del presente regolamento, è che il gestore o la società appaltatrice dell'impianto produca dei documenti preliminari al rilascio della suddetta autorizzazione ma successivi all'esito positivo dell'iter procedurale e precisamente:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio con impegno di corretta manutenzione dell'impianto in termini tecnici, ambientali, paesaggistici e di sicurezza; deve essere esplicitata e quantificata la penale da applicare in caso di mancato rispetto di una di queste garanzie;
- inoltre nel caso le operazioni suddette siano oggetto di subappalto dovrà essere allegato contratto, registrato e firmato dalle parti per accettazione senza riserve, per questi aspetti;
- fidejussione a favore dell'Amministrazione Comunale per il ripristino dello stato dei luoghi come previsto dalla LR 11/01, ma estesa a tutti i tipi di impianto come previsti nell'art.1 del presente regolamento e per qualsiasi potenza.

Per quanto attiene alla fidejussione l'importo, qualora non diversamente specificato, dovrà essere calcolato come pari all'importo necessario alla realizzazione delle strutture e dell'impianto tecnico, maggiorato della percentuale pari al deprezzamento dell'area, aumentato della quota equivalente di un anno di canone di affitto; tutto rivalutato in ragione dell'indice ISTAT.

L'Ente finanziario, garante della fideiussione, dovrà produrre annualmente un documento che attesti l'avvenuto rinnovo della stessa, non dovrà essere annullabile senza consenso scritto dell'Ente beneficiario e dovrà essere esigibile ed incassabile dall'Ente stesso senza condizioni immediatamente in caso si verificassero le condizioni da garantire.

REGOLAMENTO
PROTEZIONE DALL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

L'Amministrazione di ARENA PO (PV) si riserva il diritto di rigetto dell'Ente finanziario nel caso.

Art.10 NORME SPECIALI

I gestori che intendessero attivare impianti sul territorio Comunale dovranno produrre agli atti del Comune (che li gestirà nel rispetto della norma sulla privacy):

- la mappa degli impianti esistenti di medesima proprietà;
- quelli limitrofi a quello/i richiesti o proposti;
- le aree di copertura attuali e future con i dati relativi di potenza e direzionalità.

Art.11 IMPIANTI ESISTENTI

L'Amministrazione Comunale, mediante i propri organi tecnici, assumerà le informazioni necessarie presso gli Enti preposti (ARPA), sulla dislocazione e copertura degli impianti esistenti sul proprio territorio ed in quelli limitrofi.

Art.12 SANZIONI

Fermo restando quanto previsto dall'Art. 12 della LR 11/01 e quanto previsto dalle norme vigenti, si precisa quanto segue se non in contrasto con la normativa di settore ed intendendo con tale termine indicazioni opposte e/o incostituzionali e non più restrittive:

- in caso di violazioni che, in ragione di una verifica ARPA, non implicino pericolo per la pubblica incolumità, al soggetto titolare dell'autorizzazione, verrà comminato un richiamo al ripristino dello stato autorizzato con indicazione chiara dei tempi di adempimento;
- la mancata ottemperanza, a quanto previsto al punto anzidetto, verrà perseguita con l'immediata sospensione dell'autorizzazione e le sanzioni previste dall'Art. 12 della LR 11/01 per violazioni riconducibili per analogia e similitudine alla presente;
- in caso di violazione con pericolo per la pubblica incolumità, accertato dall'ARPA, comporta l'ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi, sanzione amministrativa da un minimo di 516 Euro ad un importo massimo pari al valore effettivo dell'opera ovvero del valore equivalente alla fidejussione prestata rivalutato del danno biologico quantificabile e, nel caso di inerzia da parte del gestore, accesso immediato alla fidejussione per consentire l'intervento diretto dell'Amministrazione Comunale tutte le sanzioni penali previste dall'Art. 12 della LR 11/01 per analogia e similitudine con la presente;
- in caso di realizzazione di un impianto in difformità dal presente regolamento, anche se nel rispetto delle norme statali e regionali, comporta la sospensione di qualsiasi atto e/o procedimento sia tecnico che amministrativo; l'applicazione delle sanzioni amministrative da un minimo di 516 Euro ad un importo massimo pari al valore effettivo dell'opera ovvero del valore equivalente alla fidejussione prestata rivalutato del danno biologico quantificabile e le sanzioni previste per gli abusi e le condotte illegittime e ove previsto la segnalazione all'autorità giudiziaria come previsto dal codice civile e penale.

Art.13 NORME FINALI E TRANSITORIE

Il presente regolamento dovrà essere revisionato ogni volta che la normativa subisca modifiche, venga integrata e/o subentrino evoluzioni tecniche che comportino revisioni sulle considerazioni per la sicurezza per la popolazione e la tutela ambientale.

Il Sindaco emanerà autorizzazione secondo l'allegato B, parte integrante del presente regolamento.

REGOLAMENTO
PROTEZIONE DALL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Il Sindaco qualora verificasse o venisse messo a conoscenza, attraverso gli Enti di controllo (ARPA), di difformità o di violazioni ai disposti dell'autorizzazione suddetta, conformemente a quanto indicato dal comma 6 art. 7 della LR 11/01 potrà assumere tutti i provvedimenti del caso sino alla sospensione dell'esercizio dell'attività.

I gestori che non fornissero i piani di sviluppo entro i termini previsti dalla LR 11/01 oppure non li rendessero utilizzabili assoggettandoli alla legge sulla Privacy non verranno autorizzati all'attivazione di impianti sul territorio Comunale come previsto dalla LR suddetta considerando li a tutti gli effetti non pervenuti.

In via transitoria sino alla realizzazione del Catasto regionale presso l'ARPA e della possibilità da parte degli Enti di accedere alle informazioni in esso contenute ogni decisione a livello Comunale sarà assoggettato al parere insindacabile della CE integrata dagli esperti ambientali che potrà avvalersi del parere tecnico dell'ARPA, secondo il modello dell'allegato C, in tutti i casi che lo ritenesse indispensabile per la funzione di tutela che dovrà svolgere.

Art.14 CLAUSOLA CONCLUSIVA

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si rimanda alle norme vigenti in materia ed al codice civile e penale per le rispettive competenze.

Art.15 PROCEDURE ATTUATIVE

Il presente regolamento avrà valore come variante al Regolamento Edilizio da approvare con atto ufficiale del Consiglio Comunale.

Questo atto sarà conseguente alla risposta positiva del Comitato di controllo ai sensi dell'art. 126 del D.lvo 267/2000 (organismo e/o atto paritetico ad esso sostituito)

ALLEGATO B

PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE

Visto il Dm n. 381 del 10 settembre 1998;
Vista la L. n. 36 del 22 febbraio 2001;
Vista la LR n. 11 del 11 maggio 2001;
Verificata la rispondenza della documentazione inoltrata da _____ per conto di _____
con il comma 2 dell'art. 7 della LR 11 del 11 maggio 2001;
Acquisito il parere favorevole dall'ARPA di Pavia, come previsto dal comma 1 dell'art. 7 LR 11 del
11 maggio 2001;
Visto il parere favorevole dell'Aeronautica militare _____;
Sentita la Commissione Edilizia nella seduta del _____ ed ottenute le integrazioni richieste;
Sentito il parere degli esperti ambientali per la LR 18/97;
Verificata la sussistenza e la disponibilità dei documenti di garanzia e della fideiussione;
Accertata la conformità dell'istanza con il Regolamento Comunale in materia ed approvato con
Delibera _____ del _____;
Lette le sentenze della Cass.Pen.Sez. VI, 10.01.77, Tassara, e della Cass.Pen.Sez. I, 26.05.1993,
n.5348, ud. 06.04.1993 – Dal Sasso)

SI AUTORIZZA

ai sensi del comma 4 art. 7 LR 11 del 11 maggio 2001 l'installazione ed attivazione dell'impianto
_____ posto in località _____ e meglio descritto nella pratica agli
atti n. _____ di cui alla concessione governativa n. _____ nel rispetto delle
prescrizioni di seguito elencate:

- siano rispettati i vincoli posti dai punti g) ed h) del comma 2 dell'art.7 LR 11 del 11 maggio 2001;
- siano rispettati i vincoli posti dai commi 6, 7 e 8 dell'art.7 LR 11 del 11 maggio 2001;
- siano rispettati i vincoli posti dai commi 5 e 9 dell'art.7 LR 11 del 11 maggio 2001;
- siano accettate e rispettate senza riserve le indicazioni e le prescrizioni del Regolamento
Comunale in materia approvato con delibera _____ del _____

SI PRESCRIVE

che il titolare dell'impianto o il suo legale rappresentante devono attenersi a quanto previsto dai
commi 5 e 9 art. 7 LR 11 del 11 maggio 2001 pena l'applicazione del comma 10 art.7 della
medesima legge regionale e tutto quanto previsto dal Regolamento Comunale in materia approvato
con delibera _____ del _____

*REGOLAMENTO
PROTEZIONE DALL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI*

SI DISPONE

che l'esito POSITIVO del presente procedimento venga comunicato ai sensi del comma 4 art.7 della LR 11 del 11 maggio 2001 sia al titolare dell'impianto in questione che all'ARPA competente per territorio

SI RAMMENTA

che l'ARPA competente se lo ritenesse opportuno, ai sensi del comma 6 art. 7 della LR 11 del 11 maggio 2001, potrà effettuare la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla norma vigente e dall'autorizzazione dandone comunicazione immediata al Sindaco e all'ASL competente per gli eventuali provvedimenti previsti dallo stesso articolo;

che ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento Comunale adottato come variante del Regolamento edilizio con delibera n. _____ del _____ il titolare dell'autorizzazione e/o il gestore dell'impianto ovvero il soggetto che per qualsiasi titolo ne sia ritenuto equivalente si assume appieno la responsabilità e ne accetta anche tutte le limitazioni e prescrizioni senza riserve, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che dovessero ritenersi danneggiati dalle strutture e attività derivanti dall'autorizzazione rilasciata (Cass.Pen.Sez. VI, 10.01.77, Tassara - Cass.Pen.Sez. I, 26.05.1993, n.5348, ud. 06.04.1993 - Dal Sasso).

Il Sindaco

*REGOLAMENTO
PROTEZIONE DALL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI*

ALLEGATO C
**PROPOSTA DI RICHIESTA DI MISURAZIONE DEI CAMPI ELETTRICI ED
ELETTROMAGNETICI**

Spett.le
ARPA

e.p.c. Spett.le
ISPEL
Dipartimento Insediamenti Produttivi e
Impatto Ambientale

Oggetto: richiesta di misurazione dei campi _____, nonché delle distanze relative a
_____ sita in località _____.

Il sottoscritto Sindaco del Comune di _____ in qualità di Ufficiale di Stato e di Autorità Sanitaria Locale, responsabile della salute dei cittadini, con la presente fa richiesta di una dettagliata indagine completa di misurazioni e considerazioni sulla qualità ed intensità delle emissioni per l'impianto in oggetto, nonché la verifica delle distanze di sicurezza e protezione ai sensi della normativa vigente.

Gli enti in indirizzo procedano negli ambiti di competenza e ne comunichino gli esiti all'Amministrazione scrivente per gli adempimenti del caso.

Distinti saluti

Il Sindaco

A cura di:
I.S.A. Snc - Pavia

pag. 8
Redatto per:
Arena Po (PV)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to LUCCHINI SIRO

IL CONSIGLIERE
F.to NEGRI ENEA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LOMBARDI TERESA

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addi, **12 OTT. 2002**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LOMBARDI TERESA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addi **12 OTT. 2002**



Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal al

Atto non soggetto a controllo.

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE
LOMBARDI TERESA

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è pervenuta all'Organo di Controllo in data al in seguito:

- ☐ l'Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione telefonica atti. n. del Prot. N. del per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 1° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
- ☐ l'Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data atti N. e trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. del) la medesima è divenuta **ESECUTIVA**.
- ☐ l'Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha **ANNULLATO** la deliberazione in seduta atti n.

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE
LOMBARDI TERESA
